



Comune di Padova

**REGOLAMENTO
SUL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE
PRIVATE O LIMITATE
NELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06/07/2020

INDICE

Art. 1 Oggetto e fonti	pag.3
Art. 2 Funzioni e azioni del Garante, soggetti con cui si relaziona e suo <i>status</i> giuridico	pag.3
Art. 3 Requisiti e incompatibilità	pag. 3
Art. 4 Presentazione delle candidature e modalità di elezione	pag. 4
Art. 5 Decadenza, dimissioni e revoca	pag. 4
Art. 6 Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1 - Oggetto e fonti

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti procedurali e amministrativi relativi all'elezione e all'attività del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale (di seguito: Garante), in attuazione di quanto previsto dall'art. 73 dello Statuto comunale.

Art. 2 - Funzioni e azioni del Garante, soggetti con cui si relaziona e suo status giuridico

1. Il Garante opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di propria competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Padova; egli ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi. Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione, il Garante, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, promuove il diritto alla salute delle persone private o limitate nella libertà personale, nonché gli altri diritti fondamentali quali quello alla formazione, al lavoro, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.

2. Il Garante riceve da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull'eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti dei detenuti e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. In ogni caso i detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui e a scambiare corrispondenza con il Garante, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..

3. Il Garante svolge altresì un'azione di sensibilizzazione, promuovendo e/o realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione reintegrativa delle stesse, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio.

4. Il Garante si rapporta con regolarità con le persone private o limitate nella libertà personale di cui al comma 1 del presente articolo e visita i luoghi in cui queste ultime si trovano; si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità e, in generale, con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle persone di cui al comma 1 del presente articolo e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza. Il Garante può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. I-bis della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..

5. Il Garante relaziona annualmente al Consiglio comunale in merito alla propria attività e trasmette al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre.

6. Il Garante opera in piena libertà ed indipendenza, non essendo soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.

7. Gli aspetti organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono oggetto di apposita disciplina approvata dalla Giunta comunale. Il Garante dispone di idonee risorse strumentali e fa riferimento all'Ufficio Diritti e Partecipazione.

8. L'Ufficio del Garante è gratuito. Al Garante può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso di spese documentate nel limite massimo da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 3 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono svolgere il compito di Garante persone di comprovata competenza nel campo giuridico e/o dei diritti umani e/o delle scienze sociali o di provata esperienza nel campo educativo, oppure della formazione o della tutela dei diritti o nelle attività sociali delle attività solidali, delle marginalità sociali e dell'inclusione sociale.

2. Si applicano al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale. La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto di interesse. Si annoverano

tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, dell'amministrazione penitenziaria, l'esercizio della professione forense. Nel caso in cui il Garante faccia parte di Associazioni o di Enti del Terzo settore che operano a favore delle persone private o limitate nella libertà personale non potrà, durante il mandato, svolgere attività riguardante soggetti detenuti o accedere al carcere come rappresentante dell'Associazione di appartenenza.

Art. 4 - Presentazione delle candidature e modalità di elezione

1. A cura del competente Settore comunale viene redatto apposito avviso contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per l'elezione del Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.
2. All'avviso di cui al comma precedente viene data adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, su iniziativa del Settore di cui al comma 1.
3. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare, nei termini indicati dall'avviso, la propria candidatura mediante apposita istanza indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e corredata dal proprio *curriculum*.
4. Dopo l'istruttoria da parte del Settore competente le candidature pervenute, corredate dai relativi *curricula*, sono esaminate dai Capigruppo Consiliari, che provvedono all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, da proporre al Consiglio comunale per l'elezione.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo candidato e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta successiva del Consiglio e, qualora anche in questa seduta nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, si procede ad una nuova votazione nella seduta successiva; in occasione di questa terza seduta per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme in materia di procedure di votazione/elezione contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale.
8. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 5 - Decadenza, dimissioni e revoca

1. La sopravvenienza nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, rilevabile da chiunque, determina la decadenza del Garante dalla carica. Entro venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza il Consiglio comunale contesta tale circostanza al Garante, il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare osservazioni e memorie. Il Consiglio comunale delibera sulla decadenza nei successivi venti giorni.
2. Le dimissioni dall'Ufficio di Garante, indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, sono efficaci dal momento in cui vengono assunte al Protocollo Generale del Comune.
3. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca avviene con deliberazione del Consiglio comunale adottata su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale stesso. Il predetto Consiglio delibera sulla proposta di revoca in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Il Garante dichiarato decaduto, dimessosi o revocato ai sensi dei commi precedenti, cessa dalle sue funzioni. In tale eventualità si fa luogo all'elezione di un nuovo Garante con la procedura descritta all'articolo 4.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.